


Repubblica Italiana



Regione Siciliana

## Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali

<p>Repubblica Italiana</p>  <p>Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

Il Regolamento UE 2016/679 (Regolamento) interviene sulla tematica già disciplinata sul territorio italiano dal d.lgs. n. 196/2003 c.d. “Codice Privacy”, oggi aggiornato dal d.lgs. 101/2018, ed introduce alcuni nuovi principi sulla protezione dei dati personali, nuovi diritti degli interessati, nuovi doveri per chi effettua il trattamento di dati e nuovi adempimenti per garantire un corretto ciclo di gestione dei dati personali.

Ne consegue la necessità di delineare il nuovo assetto operativo dell’Amministrazione regionale in tema di protezione dei dati personali, in relazione alle principali figure dotate di specifiche competenze in materia e ai procedimenti connessi.


## **Parte A: Figure e competenze**

### **Titolare del trattamento di dati personali**

Il Regolamento stabilisce che il Titolare del trattamento (Titolare) è “la persona fisica o giuridica, l’autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del Trattamento di dati personali”. Nella Regione Siciliana, a norma dello Statuto, il Presidente e gli Assessori regionali svolgono le funzioni esecutive ed amministrative e pertanto sono state identificate come titolari dei trattamenti dei dati personali di loro competenza (V. art. 20 dello Statuto della Regione Siciliana, parere dell’Ufficio Legislativo e Legale n. 132 del 2004 e n. 46 del 2005).

I principali compiti del Titolare sono:

- nomina il Responsabile (o i Responsabili) del trattamento con un atto esplicito e gli fornisce le istruzioni sulle modalità di trattamento (art.28);
- mantiene il Registro dei trattamenti svolti sotto la sua responsabilità (art.30);
- mette in atto misure tecniche e organizzative per garantire che il trattamento sia conforme al Regolamento (art.24)
  - effettua le comunicazioni all’ Autorità di controllo (in Italia il Garante della protezione dei dati personali) sulla violazione di dati personali (art.33) ed informa l’interessato se si presenta il rischio per i diritti e le libertà di quest’ultimo (art.34) ;
  - tiene un registro delle violazioni dei dati relativi ai trattamenti di propria competenza (art.33);
  - garantisce che i trattamenti siano effettuati in modo lecito, corretto e trasparente e siano adeguati alle finalità (art.5);
  - garantisce che i dati siano esatti, aggiornati, conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità e trattati in modo di garantire la loro sicurezza (art.5 e 32);
  - se il trattamento si basa sul consenso dell’interessato, deve poter dimostrare che quest’ultimo lo ha prestato (art. 7);
  - adotta misure appropriate per fornire all’interessato una adeguata informativa sui dati trattati (art. 12);
  - garantisce il diritto d’accesso dell’interessato ai dati che lo riguardano (art. 15), lo informa sui suoi diritti (rettifica o cancellazione dei dati e limitazione o opposizione al loro trattamento) e assicura il corretto godimento dei suoi diritti (artt.15-22);
  - se non è stabilito nell’UE nomina per iscritto un proprio rappresentante nell’Unione (art.27);

<p style="text-align: center;">Repubblica Italiana</p>  <p style="text-align: center;">Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

- effettua la valutazione di impatto sui dati personali (DPIA) se si presenta un rischio per le libertà e i diritti personali (art.35);
- designa il Responsabile della protezione dei dati (RPD) (art.37) per Amministrazione regionale e gli fornisce risorse sufficienti per svolgere in modo efficace i suoi compiti (art. 38), per accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la sua conoscenza specialistica;
- si assicura che il RPD sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali ed in particolare nei processi di definizione di nuovi trattamenti per contribuire alla protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita


### **Responsabile del trattamento dei dati personali**

Il Responsabile del trattamento, secondo il Regolamento, è la persona fisica o giuridica, l'amministrazione pubblica o altro organismo che tratta dati personali per conto del Titolare del trattamento. Nella Regione Siciliana i responsabili dei trattamenti vengono di norma individuati nei dirigenti preposti ai dipartimenti, aree e servizi ed unità operative o a posizioni di collaborazione e coordinamento, nonché nei dirigenti preposti agli uffici speciali, agli uffici di diretta collaborazione ed alle dirette dipendenze, in ragione degli incarichi loro conferiti e dei trattamenti effettuati.

L'atto con cui il Titolare designa un Responsabile del trattamento è l'atto esplicito, quale un contratto o di altro atto giuridico equivalente, con il quale gli attribuisce specifici compiti ai sensi del Regolamento e nel quale vengono disciplinati la natura, durata e finalità dei trattamenti assegnati, le categorie di dati oggetto di trattamento, le misure tecniche e organizzative adeguate a consentire il rispetto delle istruzioni impartite dal Titolare e, in via generale, delle disposizioni contenute nel Regolamento.

I principali compiti del Responsabile sono:

- tratta i dati per conto del Titolare, sulla base delle istruzioni ricevute (art.28);
- autorizza uno o più soggetti, secondo le esigenze, tra i propri collaboratori, al trattamento dei dati gestiti dalla propria struttura istruendoli nella maniera opportuna;
- garantisce che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano impegnate nell'assicurare la riservatezza (art.28);
- non ricorre ad altro Responsabile se non autorizzato dal Titolare (art. 28);
- assiste il Titolare con misure tecniche e organizzative adeguate per garantire che questo possa dare seguito alle richieste dell'interessato (art. 28)
- assiste il Titolare nel garantire la sicurezza dei dati personali (art.28);
- mette a disposizione del Titolare le informazioni necessarie a dimostrare il rispetto degli obblighi di quest'ultimo (art.28);
- mantiene il Registro delle categorie di attività relative ai trattamenti svolti per conto di un Titolare (art.30);
- mette in atto misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza del trattamento (art.32)
- informa senza ritardo il Titolare in caso di violazione dei dati (art.33) e lo assiste nelle attività conseguenti;
- fornisce risorse sufficienti al RPD per svolgere in modo efficace i suoi compiti (art. 38), accedere ai dati personali e a tutti i trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica;
- adotta, se lo ritiene, un codice di condotta approvato a norma dell'art. 40 per dimostrare il rispetto dei suoi obblighi (art.24)

 <p>Repubblica Italiana Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
--	--


- coinvolge tempestivamente ed adeguatamente il RPD in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali ed in particolare nei processi di definizione di nuovi trattamenti per contribuire alla protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita;
- qualora ne ricorrano le condizioni, nomina un Referente Privacy per la propria struttura;

### **Responsabile della protezione dei dati personali**

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o, in inglese, DPO, Data Protection Officer) è una nuova figura istituita dal Regolamento che viene designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i propri compiti. Svolge le proprie funzioni in autonomia ed indipendenza, senza ricevere istruzioni e in collaborazione diretta con il vertice gerarchico. Con D.P.Reg n. 569 del 12/6/2018 è stato nominato il Responsabile per la protezione di dati dell'Amministrazione regionale in attuazione di quanto deliberato dalla Giunta regionale nella riunione del 23/5/2018.

I compiti del Responsabile della protezione dei dati sono:

- informa e fornisce consulenza al Titolare, al Responsabile ed ai soggetti che trattano i dati (art. 39);
  - sorveglia l'osservanza del Regolamento e le politiche adottate dal Titolare e dal Responsabile in materia di trattamenti (art. 39);
  - fornisce pareri sulle valutazioni di impatto di cui all'art. 35 del Regolamento (art. 39);
  - coopera con l'Autorità di controllo nell'esecuzione dei suoi compiti (artt. 31 e 39)
  - funge da punto di contatto con l'Autorità di controllo per facilitarne l'accesso ai documenti ed alle informazioni necessarie (art. 39);
  - mantiene il segreto e la riservatezza nell'adempimento dei propri compiti (art. 38).
- In particolare il RPD, nell'ambito delle attività di informazione e consulenza e sorveglianza:
- promuove la cultura della protezione dei dati all'interno dell'Amministrazione e contribuisce a dare attuazione agli elementi essenziali del Regolamento;
  - predispone i modelli di rilevazione dei dati per i registri di trattamenti per l'intera Amministrazione;
  - predispone un modello, uniforme per tutta l'Amministrazione, di richiesta di fruizione dei diritti dell'interessato;
  - coordina la realizzazione e il funzionamento di un sistema informativo per l'intera Amministrazione per la tenuta dei Registri dei trattamenti che sarà utilizzato dai Titolari e dai Responsabili e ne sorveglia l'aggiornamento;
  - propone una procedura operativa uniforme di risposta agli incidenti di sicurezza;
  - coordina la realizzazione e il funzionamento di un sistema informativo per l'intera Amministrazione per la tenuta dell'elenco delle Violazioni di dati che sarà utilizzato dai Titolari e dai Responsabili e ne sorveglia l'aggiornamento;
  - predispone modelli uniformi di informative per attività svolte da più titolari;
  - supporta il Titolare e il Responsabile nelle valutazioni di impatto;
  - conduce e supporta audit in materia di protezione dei dati;
  - svolge le proprie attività con la collaborazione di un team di dipendenti dotati della necessaria competenza ed incardinati in un ufficio dedicato, posto alle dirette dipendenze del vertice gerarchico dell'Amministrazione. Utilizza per limitati periodi di tempo unità di personale di Sicilia Digitale dotate di specifiche competenze in materia di sicurezza dei dati;

<p style="text-align: center;">Repubblica Italiana</p>  <p style="text-align: center;">Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

- si avvale del supporto specialistico dell'Ufficio Legislativo e Legale, del Dipartimento Funzione Pubblica e del Personale e dell'Autorità regionale per l'innovazione tecnologica per le materie di rispettiva competenza;
- per le attività di sorveglianza e controllo della sicurezza dei trattamenti di particolare complessità oppure aventi un volume consistente di dati sensibili, il RPD si avvale di soggetti terzi dotati di un livello più elevato di conoscenze specialistiche principalmente di carattere informatico, selezionandoli mediante procedure previste dal codice degli appalti, con il supporto dell'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica;
- partecipa ai processi di definizione di nuovi trattamenti per contribuire alla protezione dei dati sin dalla fase di progettazione e per impostazione predefinita;
- predispose e mantiene un elenco di domande e risposte comuni (FAQ) sul sito della Regione Siciliana che sia facilmente accessibile ai navigatori.

### **Referente Privacy**

La figura non è prevista dal Regolamento, ma l'art. 2 - quaterdecies, C.1 del D.Lgs.196/2003, modificato dal D.Lgs.101/2018, stabilisce che il Titolare e il Responsabile possano affidare, sotto la propria autorità, specifici compiti e funzioni a figure espressamente designate.

Nelle strutture di massima dimensione, negli Uffici di Gabinetto del Presidente e degli Assessori, negli Uffici speciali, il Responsabile nomina un proprio Referente Privacy con il compito di coordinare l'attuazione delle politiche di protezione dei dati, coadiuvarlo nell'esecuzione dei principali compiti, supportarlo nell'applicazione uniforme delle disposizioni in tema di trattamento dei dati personali.

Inoltre il Referente Privacy supporta il Responsabile nel fornire assistenza al Titolare e nel garantire appropriato e celere riscontro alle richieste del RPD o dell'Autorità di controllo.

Il Referente Privacy deve essere un dipendente dell'Amministrazione dotato di riconosciuta competenza di elevata competenza in materia di protezione dei dati; nel caso di strutture di massima dimensione è incardinato in posizione di Staff. I Referenti Privacy sono coordinati dal dipartimento regionale della Funzione Pubblica e del Personale competente in materia di privacy.

In particolare il Referente Privacy:

- 1) supporta il Responsabile nel tenere aggiornato "Registro delle categorie di attività del Responsabile" (art.30, p.2) e ne dà comunicazione al RPD;
- 2) supporta il Responsabile nel fornire al Titolare l'assistenza necessaria all'aggiornamento del "Registro del Titolare" (art.30, p.1) e ne dà comunicazione al RPD;
- 3) rende conto della propria operatività al Responsabile che lo ha nominato;
- 4) assiste e coordina i soggetti autorizzati al trattamento dei dati nella corretta applicazione del Regolamento;
- 5) supporta il Titolare e il Responsabile in tutte le attività necessarie, conseguenti ad una violazione di dati, curando la predisposizione dell'apposito modello di comunicazione alla Autorità di controllo;
- 6) assiste il Responsabile nell'analisi delle violazioni dei dati compilando e firmando la scheda di rilevazione dati relativa alla violazione.

### **Soggetti autorizzati al trattamento dati (ex incaricati)**

Tali soggetti, individuati dal Responsabile all'interno della propria struttura, trattano i dati personali di competenza della struttura in cui operano, secondo le decisioni e le istruzioni ricevute dal Responsabile e dal sub-Responsabile. In caso di necessità si confrontano con il Referente Privacy e gli forniscono il supporto dallo stesso richiesto.

### **Sub-Responsabile**

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un altro Responsabile (o ad altri Responsabili) del trattamento, o sub-Responsabile, per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento per conto del Titolare del trattamento, mediante un contratto o un altro atto giuridico con il quale gli siano imposti gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel contratto tra il Titolare e il Responsabile del trattamento.

Resta fermo che in caso di omissione dell'adempimento degli obblighi suddetti da parte del sub-Responsabile, il Responsabile iniziale conserva nei confronti del Titolare del trattamento l'intera responsabilità dell'adempimento degli obblighi del sub-Responsabile.

Nel caso in cui il sub-Responsabile sia incaricato dell'esecuzione di specifiche attività di carattere tecnico (ad es. attività informatiche, centri di contatto con il pubblico, call center, ecc.) assume la denominazione di sub-Responsabile tecnico.

In particolare ciascun Sub-Responsabile in dipendenza delle funzioni affidate:

- gestisce le attività che gli sono state affidate dal Responsabile che lo ha designato;
- cura gli aspetti che garantiscono la corretta gestione e la conservazione dei dati;
- mantiene aggiornati i dati e i sistemi che gli vengono affidati badando alla loro manutenzione ed alla loro protezione;
- garantisce la collaborazione e il supporto al Responsabile ed al Titolare per tutte le operazioni che riguardano le attività affidate;
- garantisce la collaborazione e il supporto nelle verifiche tecniche, svolte dai soggetti individuati dal Titolare, dal Responsabile o dal RPD, tese ad accertare la sicurezza dei dati, dei sistemi e la correttezza del trattamento.

### **sub-Responsabile tecnico**

Il Responsabile del trattamento può ricorrere ad un sub-Responsabile tecnico per l'esecuzione di specifiche attività di carattere tecnico (ad es. attività informatiche, centri di contatto con il pubblico, call center, ecc.)


Per l'aspetto informatico questo ruolo estremamente importante viene svolto dalle società partecipate (Sicilia Digitale, SEUS 118 ecc.) o da ditte esterne selezionate con regolari processi di acquisto, sulla base delle indicazioni, linee guida e coordinamento dell'Autorità regionale per l'Innovazione Tecnologica.

In particolare ciascun Sub-Responsabile tecnico in dipendenza delle funzioni affidate:

- gestisce le attività tecniche che gli sono state affidate dal Responsabile che lo ha designato;
- cura gli aspetti tecnici che garantiscono la corretta gestione e la conservazione dei dati;
- mantiene in efficienza la rete di trasmissione dati badando alla sua manutenzione ed alla sua protezione, qualora gli sia stata affidata;
- garantisce la collaborazione e il supporto al Responsabile ed al Titolare per tutte le operazioni che riguardano le attività affidate;
- garantisce la collaborazione e il supporto nelle verifiche tecniche, svolte dai soggetti individuati dal Titolare, dal Responsabile o dal RPD, tese ad accertare la sicurezza dei dati, dei sistemi e la correttezza del trattamento.

### **Interessati**

Il Regolamento definisce "interessato" una persona fisica vivente, identificata o identificabile e stabilita nell'Unione Europea. L'identificazione può avvenire direttamente o indirettamente, ad es. con il nome, un numero di identificazione, i dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, uno

<p style="text-align: center;">Repubblica Italiana</p>  <p style="text-align: center;">Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale. Online le persone fisiche possono essere identificate tramite dispositivi, applicazioni, strumenti e protocolli utilizzati, quali gli indirizzi IP, marcatori temporanei (cookies) o a identificativi di altro tipo.

I diritti degli interessati tutelati dal Regolamento sono:

- diritto all'accesso ai dati, ovvero ad ottenere dal Titolare del trattamento la conferma che sia in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso ottenere le informazioni specificate nell'art.15;
- diritto alla rettifica dei dati previsto dall'art. 16;
- diritto alla cancellazione o all'oblio previsto dall'art.17;
- diritto alla limitazione del trattamento previsto all'art.18;
- diritto alla portabilità dei dati, ovvero a ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i propri dati personali e a trasmetterli a un altro Titolare, previsto dall'art. 20;
- diritto di opposizione al trattamento (art.21)
- diritto al risarcimento (art.82).

Le modalità per l'esercizio dei diritti sono dettagliatamente disciplinate dall'art. 12 del Regolamento. Di regola l'interessato effettua una richiesta che il Titolare riscontra senza ingiustificato ritardo e comunque entro un mese. In presenza di un elevato numero di richieste o di complessità della richiesta il termine può essere prorogato di 2 mesi informando l'interessato.

### **Autorità di controllo**

Il Regolamento definisce Autorità di controllo "l'autorità pubblica indipendente istituita da uno Stato membro" della Unione Europea, incaricata di sorvegliare l'applicazione del regolamento al fine di tutelare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con riguardo al trattamento e di agevolare la libera circolazione dei dati personali all'interno dell'Unione.


Nella Repubblica Italiana il ruolo è svolto dal Garante della protezione dei dati personali (Garante).

I principali compiti del Garante sono dettagliati negli artt. 55 e seguenti del Regolamento e riguardano la sorveglianza sull'applicazione del Regolamento nel territorio italiano, le attività di indagine in merito, la trattazione dei reclami proposti da un interessato e la promozione della consapevolezza e della corretta comprensione del pubblico riguardo ai rischi, alle norme, alle garanzie e ai diritti in relazione al trattamento.

## **Parte B: Procedimenti**

### **Trattamento dei dati personali**

Il Regolamento definisce come Trattamento "qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati, applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione". Quindi un Trattamento è qualunque operazione compiuta sui dati personali personali di un soggetto, quali ad esempio il ricevimento di una istanza contenente dati personali, la gestione di tali dati, la firma di un atto o di un decreto contenente dati personali, la gestione di un archivio, l'estrazione dei dati di un archivio,

<p style="text-align: center;">Repubblica Italiana</p>  <p style="text-align: center;">Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

la sua pubblicazione ecc. Il Trattamento può riguardare, ad esempio, la gestione di contributi o pagamenti che riguardino persone fisiche, la gestione del processo di acquisto di beni o servizi, la gestione del personale, la gestione di archivi riguardanti la salute dei cittadini (inclusi i dati sensibili, sanitari, biometrici, genetici ecc.), la videoregistrazione, la gestione del contenzioso, la gestione di servizi web rivolti al pubblico, la gestione di sistemi di posta elettronica, la memorizzazione di indirizzi IP o indirizzi MAC ecc.

Vale la pena di precisare che i dati personali sono qualunque informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ad es. il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online, uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale.

Non si possono considerare dati personali le informazioni anonime, vale a dire informazioni che non si riferiscono a una persona fisica identificata o identificabile o a dati personali resi sufficientemente anonimi da impedire o da non consentire più l'identificazione dell'interessato. Il Regolamento non si applica pertanto al trattamento di informazioni anonime, anche per finalità statistiche o di ricerca.

### **Registro delle attività di trattamento e delle categorie delle attività**

Tra i nuovi adempimenti del Regolamento vi è anche l'istituzione e la tenuta dei Registri delle attività di trattamento a cura del Titolare del trattamento (art. 30 co. 1) e dei Registri delle categorie di attività di trattamento a cura del Responsabile del trattamento (art. 30 co. 2) in forma scritta, anche elettronica, da mettere a disposizione dell'Autorità di controllo, su richiesta.

I Registri, quindi, sono almeno due, uno tenuto dal Titolare e uno da ciascun Responsabile, ma redatti ed aggiornati in sintonia. I contenuti dei Registri sono descritti dettagliatamente nel suddetto articolo del Regolamento e riguardano, tra l'altro, i dati nominativi e di contatto, del Titolare e del Responsabile, del RPD, le finalità del trattamento, le categorie di dati trattati e dei soggetti interessati, gli eventuali destinatari a cui i dati saranno comunicati ed eventuali trasferimenti degli stessi verso paesi non appartenenti alla UE, la durata del trattamento e i termini per la cancellazione dei dati, nonché le misure di sicurezza di carattere organizzativo e tecnico messe in atto per garantire, tra l'altro, la riservatezza, l'integrità, la non divulgazione dei dati e l'accesso controllato e rispettoso delle finalità del trattamento. Nulla vieta a un Titolare o un Responsabile di inserire ulteriori informazioni qualora lo ritenga opportuno, nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

Se designato, il Referente Privacy supporta il Titolare o il Responsabile nell'aggiornamento del registro di sua competenza.


La scadenza per la predisposizione del registro tenuto dal Titolare e del registro tenuto dal Responsabile è il 25/5/2018, data di inizio applicazione del Regolamento.

Il Titolare ed il Responsabile provvedono all'aggiornamento del proprio registro ogni volta che se ne presenti l'esigenza e comunque almeno ogni trimestre.

Al di là dell'adempimento formale la tenuta dei registri dei trattamenti costituisce un elemento fondamentale per la corretta gestione dei dati personali, necessario per disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno dell'Amministrazione ed indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche che il Regolamento tutela.

Per garantire l'uniformità delle informazioni raccolte dai Titolari e dai Responsabili, il RPD predispose i modelli di rilevazione dei dati per i registri di trattamenti per l'intera Amministrazione regionale, che vengono aggiornati dal Titolare e dal Responsabile almeno ogni trimestre.



<p style="text-align: center;">Repubblica Italiana</p>  <p style="text-align: center;">Regione Siciliana</p>	<p><b>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</b></p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	--

Il RPD inoltre coordina la realizzazione e il funzionamento di un sistema informativo per l'intera Amministrazione per la tenuta dei Registri dei trattamenti che sarà utilizzato dai Titolari e dai Responsabili e ne sorveglia l'aggiornamento da parte del Titolare e del Responsabile.

### **Violazioni dei dati personali (Data Breach)**

La violazione dei dati si manifesta quando avviene una violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dal Responsabile per conto del Titolare.

Il Regolamento stabilisce che il Titolare effettua le comunicazioni all'Autorità di controllo sulla violazione di dati personali (art.33) ed informa l'interessato se si presenta il rischio per i diritti e le libertà di quest'ultimo (art.34).

Il modello che viene utilizzato è quello messo a disposizione dal Garante, che è disponibile nel sito di quest'ultimo.

Il modello va compilato dal Titolare, assistito dal Responsabile del trattamento e con l'ausilio del Referente Privacy, sulla base delle informazioni fornite dal sub-Responsabile e dal sub-Responsabile tecnico che cura la gestione informatizzata dei dati e quindi notificato all'Autorità di controllo da parte del Titolare.

Inoltre il Titolare documenta qualsiasi violazione dei dati personali, comprese le circostanze in cui è avvenuto, le conseguenze ed i provvedimenti adottati per porvi rimedio (art.33); per tali fini ciascun Titolare tiene un registro delle violazioni dei dati, che include le violazioni avvenute presso il Responsabile, il sub-Responsabile e il sub-Responsabile tecnico coinvolti nei trattamenti di dati personali del Titolare.

Al fine di catalogare unitariamente le violazioni il RPD coordina la realizzazione e il funzionamento di un sistema informativo per l'intera Amministrazione per la tenuta dell'elenco delle Violazioni di dati che sarà utilizzato dai Titolari e dai Responsabili e ne sorveglia l'aggiornamento.

Inoltre al fine di rendere il più possibile omogenee le procedure seguite nell'Amministrazione regionale nei casi di violazioni di dati, il RPD propone una procedura operativa di risposta agli incidenti di sicurezza.

### **Informativa all'interessato**

Il Titolare del trattamento adotta misure appropriate per fornire all'interessato tutte le informazioni relative al trattamento (artt. 13 - 22 e 34 ).


L'informativa va resa in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e chiaro, in particolare nel caso di informazioni destinate specificamente ai minori.

Le informative sono fornite per iscritto o con altri mezzi, anche, se del caso, con mezzi elettronici.

Non è necessario fornire l'informativa se l'interessato ne dispone già, se la registrazione o la comunicazione dei dati personali sono previste per legge o se informare l'interessato si rivela impossibile o richiede uno sforzo sproporzionato.

Le principali informazioni da fornire agli interessati sono diverse nel caso in cui vengono raccolte presso l'interessato, ad es. tramite siti web, (art. 13) o da altre fonti (art.14).

La informativa viene predisposta dal Titolare, assistito dal Responsabile, dal sub-Responsabile e con il supporto del Referente Privacy, sulla base del trattamento effettuato. Al fine di rendere

<p>Repubblica Italiana</p>  <p>Regione Siciliana</p>	<p>Misure attuative del Regolamento 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016</p> <p>Prime istruzioni organizzative e tecniche per il trattamento dei dati personali</p>
---	---

omogenee le informative rese dai rami dell'Amministrazione il RPD predisporrà modelli di informative da utilizzarsi per attività di interesse da parte più Titolari.

### **Questionario di Autovalutazione**

Al fine di monitorare dall'interno il rispetto delle *policy* in materia di protezione dei dati personali viene adottato, sulla base del modello proposto dal RPD aggiornabile all'occorrenza, un questionario di autovalutazione, da compilarsi semestralmente a cura di ciascun dipartimento o ufficio equiparato.

Il questionario consente di monitorare il grado di aderenza dell'attività amministrativa alla norma comunitaria, misurando periodicamente gli sviluppi e rilevando le criticità, al fine di porre in essere interventi correttivi.

Alla compilazione del questionario provvede ogni Responsabile preposto a struttura di massima dimensione, Ufficio di diretta collaborazione, Ufficio alle dirette dipendente o Ufficio Speciale, con il supporto del Referente Privacy, il quale avrà cura di tenere conto adeguatamente dei trattamenti dei dati personali effettuati negli uffici periferici dell'Amministrazione.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica e del Personale, ricevuti i questionari, provvederà alla redazione di un report annuale da sottoporre alla Giunta regionale, nel quale siano definiti, di concerto con il RPD, i principali interventi correttivi.